

Accesso alla giustizia riparativa possibile dalle indagini e fino alla fase esecutiva

L'accesso alla giustizia riparativa deve essere consentito in qualsiasi fase del processo, sin dalle indagini e fino alla fase esecutiva o anche in caso di proscioglimento, per qualsiasi tipo di reato. Anche a prescindere dall'individuazione concreta della vittima o anche in assenza di consenso della vittima.

È quanto riporta il protocollo per l'attuazione degli istituti relativi alla giustizia riparativa a **Milano**, presentato ieri in conferenza stampa.

La disciplina della giustizia riparativa, parte della Riforma Cartabia (articoli 42-60, 92 e 93 del decreto legislativo numero 150 del 2022), è entrata in vigore il 30 giugno 2023 e, al fine di instaurare buone prassi condivise, sono state delineate le modalità operative condivise tra tutti gli operatori istituzionali e professionali.

Come viene delineato all'interno del documento presentato ieri, la giustizia riparativa può essere applicata astrattamente per qualunque tipologia di reato, purché lo svolgimento del programma di giustizia riparativa sia utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede (requisito positivo); in assenza di un pericolo concreto per gli interessati e in assenza di un pericolo concreto per l'accertamento dei fatti (requisiti negativi).

Per l'applicazione dell'istituto non è

invece richiesto alcun accertamento del fatto (neppure nei limiti dell'esclusione dell'articolo 129 del codice di procedura penale), né il riconoscimento della propria responsabilità.

L'eventuale dissenso della persona offesa, al di fuori della mancanza dei requisiti positivi e negativi, non potrà essere ostativo all'invio del caso per la valutazione di programmi di giustizia riparativa senza la partecipazione della vittima diretta.

La valutazione della sussistenza di un valido consenso (personale, libero, consapevole, informato) della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima sarà in ogni caso riservata al mediatore (articolo 48).

Le linee guida sono state elaborate con la collaborazione della Corte d'appello, del Tribunale di sorveglianza, del Tribunale ordinario, della Procura generale presso la Corte d'appello, della Procura della repubblica presso il Tribunale, dell'**Ordine** degli avvocati e della Camera penale, e sono state formulate anche grazie alla collaborazione del Centro per la giustizia riparativa del comune di **Milano**.

Matteo Rizzi

10
ONLINE
Il testo del documento su
www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

